



COMUNE DI PINO TORINESE

REGOLAMENTO DELL'ALBO COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE

(approvato con delibera C.C. n. 25 del 28/04/2022)

Art. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'Albo comunale delle forme associative operanti nel territorio del Comune di Pino Torinese, in conformità con:

- lo Statuto Comunale, capo III, artt. da 57 a 59
- il regolamento comunale disciplinante la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi;
- il DLgs 267/2000.

Art. 2 - DEFINIZIONE

Sono considerate forme associative gli organismi liberamente costituiti, ancorché privi di personalità giuridica, per perseguire, senza scopi di lucro, finalità rilevanti sotto il profilo del pubblico interesse nell'ambito del Comune, ivi comprese le organizzazioni di volontariato di cui al D.Lgs n. 117 del 3/07/2017 "Codice del terzo settore".

Fermo restando il rispetto delle norme del Codice Civile in materia di associazionismo, dall'atto costitutivo e dallo statuto registrato delle varie forme associative devono risultare:

- finalità sociali coerenti con i seguenti ambiti di attività: ambiente e protezione civile, cultura, sport, turismo e tempo libero, assistenza e solidarietà, associazionismo di categoria non professionale, sanitario;
- assenza di finalità di lucro;
- democraticità ed elettività delle cariche sociali;
- obbligo di formazione del rendiconto economico e finanziario annuale e sue modalità di approvazione;
- soci iscritti ed in regola con il pagamento delle quote sociali annuali.

Sono considerate forme associative anche le cosiddette "associazioni di secondo livello" ovvero i raggruppamenti di associazioni forniti di statuto e di comitato direttivo.

Art. 3 - ALBO COMUNALE

E' istituito l'albo comunale delle forme associative. La tenuta dell'albo è affidata al Servizio Sistema Educativo e Politiche Sociali del Comune di Pino Torinese.

Copia dell'albo, costantemente aggiornata, è disponibile per la libera consultazione dei cittadini presso il Servizio Sistema Educativo e Politiche Sociali, nelle ore di apertura al pubblico e pubblicata sul sito internet del Comune di Pino Torinese.

Art. 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

Possono richiedere l'iscrizione all'albo le forme associative come definite all'art. 2, operanti da almeno un anno, che hanno sede nel territorio del Comune o che svolgono attività nell'ambito del Comune.

Sono escluse associazioni che si richiamano a partiti, a gruppi politici o sindacali, o che comunque appoggino o si facciano promotrici di iniziative a favore di liste elettorali presentate in occasione delle elezioni comunali.

Art. 5 – MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

La domanda di iscrizione, redatta in carta semplice, preferibilmente su modello redatto dal Servizio Sistema Educativo e Politiche Sociali, e firmata dal legale rappresentante del sodalizio, va indirizzata al Sindaco.

La richiesta di iscrizione deve pervenire, a mezzo pec o email, raccomandata o consegna diretta all'ufficio Protocollo del Comune

- entro il mese di giugno, per l'iscrizione a partire dal secondo semestre dell'anno
- entro il mese di dicembre, per l'iscrizione a partire dal primo semestre dell'anno successivo

L'istanza deve indicare:

- le generalità, anche fiscali, e la qualifica del richiedente;
- la denominazione e la sede legale dell'associazione;
- l'elenco nominativo del consiglio direttivo e le relative cariche ricoperte;
- consistenza numerica degli iscritti in regola col pagamento annuale delle quote sociali.

Alla stessa vanno allegati:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) copia del rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente;
- c) relazione sull'attività svolta l'anno precedente;
- d) indicazione delle attività di cui si preveda la realizzazione a vantaggio della collettività e del territorio pinese;
- e) copia del documento di identità del richiedente.

Il servizio comunale competente, valutati i requisiti, invia al richiedente comunicazione di accoglimento o diniego della richiesta, previo parere della Consulta delle Associazioni.

Art. 6 – VERIFICA PERIODICA E MANTENIMENTO DELLE ISCRIZIONI

L'albo delle forme associative soggiace alla revisione ordinaria annuale a cura del Servizio Sistema educativo e Politiche sociali. E' facoltà dell'Ente procedere a rettifiche straordinarie nel corso dell'anno nel caso si verifichino eventi particolari che ne determinino la necessità, quale ad esempio il caso di cancellazioni.

Il mantenimento dell'iscrizione all'Albo è subordinato alla partecipazione da parte dell'associazione, tramite un suo rappresentante, alle riunioni periodiche organizzate dalla Consulta delle Associazioni, salvo impossibilità motivata.

Il mantenimento dell'iscrizione è altresì subordinato al rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

Il mantenimento dell'iscrizione avviene automaticamente previa presentazione, entro il 31 marzo di ciascun anno, con le modalità di cui all'articolo precedente, della seguente documentazione:

- 1) ultimo bilancio consuntivo approvato e disponibile, contenente la descrizione dettagliata delle entrate e delle spese;
- 2) relazione sulle attività svolte nell'anno solare precedente;
- 3) relazione previsionale sulle attività da svolgersi nell'anno in corso.

La documentazione su elencata non deve essere nuovamente trasmessa all'Ente nel caso sia già stata presentata al fine della rendicontazione di contributi sull'attività annuale.

Il servizio comunale competente si riserva di procedere al mantenimento dell'iscrizione in riferimento alla realizzazione, effettiva e comprovata, di attività ed azioni sul territorio e a favore della collettività, sentito il parere della Consulta delle Associazioni, rappresentata dal suo Presidente.

Al fine di mantenere l'iscrizione all'Albo delle forme associative è altresì necessario che ciascun sodalizio comunichi al Comune di Pino Torinese, entro un mese dalla data di adozione, ogni variazione statutaria o di composizione degli organi direttivi.

Art. 7 - CANCELLAZIONE

La cancellazione dall'albo è disposta dal Responsabile del Servizio Sistema Educativo e Politiche Sociali, con propria determinazione, nei seguenti casi:

- richiesta da parte della stessa associazione
- perdita di uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione
- scioglimento dell'associazione;
- mancata presentazione dei documenti di cui all'art. 6 comma 3.

Art. 8 - PREROGATIVE

Alle associazioni iscritte all'albo comunale vengono garantite le seguenti prerogative:

- a) la priorità di assegnazione, rispetto alle altre associazioni ed enti, di spazi nelle strutture comunali e di accesso a contributi, sovvenzioni e benefici economici per la realizzazione dei progetti e dei programmi rientranti nelle finalità statutarie e nelle linee di mandato dell'Amministrazione comunale, in applicazione del "Regolamento comunale di disciplina dei criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici nel Comune di Pino Torinese";
- b) la possibilità di un utilizzo gratuito, sporadico e non continuativo, degli impianti sportivi comunali e degli altri locali, compreso il Teatrino della Scuola Secondaria di Primo Grado dell'Istituto Comprensivo di Pino Torinese con patrocinio comunale e/o per iniziative concordate direttamente con l'Amministrazione Comunale;
- c) lo sconto del 50% sulla tariffa oraria e giornaliera per l'utilizzo delle sale comunali, sulla base del piano tariffario stabilito annualmente dalla Giunta comunale con apposita delibera;
- d) la possibilità dell'accesso gratuito all'utilizzo del Teatro "Le Glicini" di Pino Torinese nell'ambito della convenzione tra il Comune di Pino Torinese e la Parrocchia SS. Annunziata e secondo quanto previsto dal Regolamento dell'utilizzo del cinema-teatro "Le Glicini".

Alle associazioni compete la responsabilità e la gestione diligente delle strutture e dei beni mobili e immobili comunali loro affidate.

Art. 9 – FORME DI COLLABORAZIONE CON L'ENTE

L'Amministrazione Comunale può consultare le associazioni iscritte all'albo in occasione dell'adozione di provvedimenti di carattere generale e/o programmatico, relativamente a materie connesse con le finalità perseguite dalle associazioni stesse.

L'Ente può stipulare con le associazioni iscritte all'albo, che dimostrino attitudine e capacità operativa, particolari convenzioni per la realizzazione di piani e programmi d'intervento nelle materie rientranti nelle finalità statutarie delle associazioni stesse.

Art. 10 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore a seguito della esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale che l'approva.